



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

108/2015
Settembre/1/2015 (*)
Napoli 1 Settembre 2015

Con il Messaggio n° 5100 del 31 Luglio 2015, l'INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi di tipo "A", in attuazione della previsione contenuta nel D.L. 192/2014 che ha innalzato il contributo dal 60% al 70% per la mancata retribuzione.

Come noto, **l'art. 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11**, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha disposto che il **trattamento di integrazione salariale** per i **contratti di solidarietà** stipulati da aziende industriali **rientranti nel campo di applicazione della Cigs** è **prorogato per l'anno 2015**. A tal fine, **l'ammontare del trattamento** di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà è **stato aumentato nella misura del 10%** della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Successivamente, con **nota 14/15063 del 22 luglio 2015**, il **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali ha precisato che **l'incremento del 10% si riferisce ai periodi di competenza dell'anno 2015**, con **priorità** per i **contratti** di solidarietà, anche di proroga, **stipulati nel 2014**.

Orbene, con il **Messaggio n° 5100 del 31 Luglio 2015**, l'Inps precisa che, **per consentire l'esatto monitoraggio** della spesa effettiva relativa alla

maggiorazione in oggetto, **le aziende** destinatarie di contratti di solidarietà **dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all'anno 2015** secondo le precise indicazioni diramate dall'Istituto con lo stesso Messaggio.

Il ritardo nell'esposizione dei suddetti dati potrà comportare l'impossibilità per l'azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziare.

In particolare **ai fini della compilazione del flusso UniEmens**, i datori di lavoro opereranno come segue:

- **Per l'esposizione dell'importo dell'integrazione nella misura del 60%** della retribuzione persa è confermata la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2015, si valorizzerà l'elemento <Denuncia Individuale> <Causale Cong CIGS> con il codice di nuova istituzione "G707" e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio;
- **per l'esposizione della maggiorazione del 10%**, riferita a **periodi di paga pregressi del 2015**, e non conguagliata si valorizzerà l'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> con il **codice di nuova istituzione "G708"** e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio;
- **per l'indicazione dell'importo dei ratei di competenze annuali** o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l'anno 2015, si dovrà valorizzare, l'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> con il **codice di nuova istituzione "F504"** e, nell'Elemento <ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio.

Ovviamente, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di luglio o agosto 2015, pena l'impossibilità per l'azienda di ottenere il conguaglio.

Da ultimo, si precisa che, per i trattamenti per cui è stato previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps, l'erogazione avverrà con due distinti provvedimenti, uno per la misura ordinaria del 60% e l'altro per il 10 per cento.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN